

N. 9 del registro
concessioni - Anno 2009

N. 527 del repertorio

api RAFFINERIA DI ANCONA **AUTORITÀ PORTUALE**

25 MAR. 2009

Ric 530/09

ANCONA

(C.F. E P. IVA n. 00093910420)

	PRIMO RILASCIO
X	RINNOVO
	RINNOVO CON MODIF.
	VARIAZ. INTESTAZIONE

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA

Vista l'istanza presentata da **API RAFFINERIA DI ANCONA S.P.A.**
a firma di **ING. MARIO CITROLO** in data **09/01/2009**;

Vista la precedente licenza n. **4** in data **18/03/2003**
API RAFFINERIA DI ANCONA S.P.A.;

Visti i pareri:

della Dogana di Ancona con nota n. in data
della Capitaneria di Porto di Ancona con nota n. in data
del Comune di con nota n. in data
.....
.....
.....
.....

Atti Sep v (contat
disegni)
Colotti v TAT
MORABIANI v orig +
SAPIENZA v TAT 1 copia
MAURO v (sesta
disegni)

Vista la delibera N. **39** in data **17/12/2008** del Comitato Portuale;

Visto l'art. 36 del Codice della Navigazione;

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;

CONCEDE

a **API RAFFINERIA DI ANCONA S.P.A.** codice fiscale **01837990587**

di occupare un manufatto di proprietà dello Stato (pontile) ed altre strutture

della superficie di metri quadrati **47110**

situat nel **Comune di Falconara M.ma**

e precisamente nel tratto di mere antistante la Raffineria Api

allo scopo di

mantenere un complesso di strutture foranee per carico/scarico prodotti petroliferi a servizio della Raffineria, composte da: A) un pontile c.a. di mq. 5.100,00 acquisito tra le pertinenze demaniali; B) un oleodotto sottomarino di ml. 3.800,00 per totali mq. 10.260,00; C) una piattaforma metallica con terminale dell'oleodotto di cui al punto B) di mq. 375,00; D) mq. 500,00 per n°4 briccole di ormeggio all'isola; E) un oleodotto sottomarino terminale con monoboa di ml. 16.000,00 per totali mq. 20.895,00; F) monoboa di mq. 500,00; G) n°2 oleodotti di

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione,

Canone annuo = L. **€ 149.908,49** (da rivalutare negli anni successivi in base agli indici ISTAT)

Canone dovuto anno **2009** = L. **€ 149.908,49** (**12** mesi, dal **01/01/2009** al **31/12/2009**)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi **48**

dal **01/01/2009** al **31/12/2012**

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità Portuale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità Portuale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità Portuale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Autorità Portuale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità Portuale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, nè variarli; non potrà erigere opere non consentite, nè variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, nè in tutto nè in parte, nè destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, nè infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, nè recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità Portuale, della Capitaneria di porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;

2) Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.

3) Il concessionario dichiara espressamente di mallevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque e per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.

Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità Portuale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente contratto. Il concessionario è obbligato altresì attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 626/94 "Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", e successive modifiche.

4) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.

5) Il sottoscritto concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.

6) Il canone applicato è stato determinato provvisoriamente secondo le disposizioni generali della Legge 494/93 del 4/12/93 e potrà subire modificazioni in seguito agli aggiornamenti degli indici Istat.
IL CONCESSIONARIO SI OBBLIGA AL PAGAMENTO DELL'EVENTUALE CONGUAGLIO.

Continua da pag. 1

collegamento tra raffineria e piattaforma di mq.5.320,00; H) n°3 oleodotti sifi sul pontile in c.a.di mq.2.158,00;

I) n°2 tubazioni metalliche per aspirazione acqua di mare per alimentare impianto antincendio di mq.182,00;

L) struttura per il 2° accosto di mq.1.800,00; M) nuovo imbarcadero di mq.20,00.

IL CONCESSIONARIO

"api. Raffineria di Ancona" S.p.A.

.....
Direttore Generale

(Ing. Mario Citrolo)

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza dei testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in FALCONARA M.M.A. (AN)
Via FLAMINIA N. 68n


ANCONA, addì

03/03/2008

Il Presidente
Giovanni MONTANARI

IL CONCESSIONARIO
"api. Raffineria di Ancona" S.p.A.
Direttore Generale
(Ing. Mario Citrolo)

L'UFFICIALE ROGANTE
Dott. Tito Vespasiani



Il Segretario Generale
Dott. Tito VESPASIANI

AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona
il 03/03/08 n. 238/3 serie 1
con l'emissione di lire 11.997,00 €
TIMBRO
L'Uff. Rogante
(Dott. Tito Vespasiani)